

Procedura aperta, suddivisa in lotti e interamente gestita per via telematica, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per la conclusione di accordi quadro finalizzati all'affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione, manutenzione o nuova costruzione di impianti sportivi nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2- Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1: "Sport e inclusione sociale" [M5C2I3.1]. R.A. 194/22/PA.

LOTTO n. 6 - PALERMO

OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO

QUESITO N° 1

Vi chiediamo quanto segue:

Chiarimento 1

L'impresa ha provveduto all'abilitazione presso il portale "SPORT E SALUTE" ottenendo User e password per l'accesso e la consultazione delle "RdO per tutti", al fine della partecipazione al Lotto n. 6 della gara suddetta è necessaria l'iscrizione presso l'Elenco Fornitori - Esecutori di Lavori presso detto portale?

Chiarimento 2

Le categorie SOA richieste sono:

- OG1, cl. VI, € 5.216.963,07
- OG11, cl. IV-bis, € 2.845.525,50
- OS24, cl. I, € 165.511,49
- OG10, cl. I, € 190.251,48

L'impresa non è in possesso delle categorie OS24 e OG10 di conseguenza può partecipare alla gara dichiarando che intende subappaltare le categorie OS24 e OG10 ad impresa qualificata in quanto non in possesso di dette categorie?

RISPOSTA

Chiarimento 1

Per la partecipazione alla gara occorre essere solamente abilitati al Portale Fornitori. Non è necessaria l'iscrizione presso l'Elenco Fornitori.

Chiarimento 2

Si conferma che il concorrente non in possesso dell'adeguato requisito di qualificazione per le categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria, può dichiarare l'intenzione di subappaltare anche interamente le predette lavorazioni ad operatore provvisto della pertinente qualificazione (c.d. subappalto

“necessario” o “qualificante”), fermo restando che dovrà possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire anche l’importo di tali categorie.

La mancata presentazione della dichiarazione di ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico carente in tutto o in parte dei requisiti non è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio e costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara.

QUESITO N° 2

In relazione a quanto previsto dall’art. 8, punto iii, del disciplinare di gara, considerando che:

- è previsto che il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma, ferma restando la possibilità che gli operatori economici facenti parte del raggruppamento possono assumere quote di partecipazione/esecuzione diverse
- le classifiche e categorie SOA necessarie alla partecipazione varia nei diversi lotti anche in relazione alla presenza di categorie a qualificazione obbligatoria;
- nel caso di partecipazione in ATI, alcuni operatori economici in alcuni lotti sono necessari al raggruppamento per l’ottenimento della qualificazione minima, mentre in altri lotti non posseggono le categorie per la qualificazione

si chiede conferma che, fermo restando che la partecipazione avverrà sempre con gli stessi soggetti e che la nostra società sarà sempre mandataria capogruppo, gli operatori economici associati rivestiranno talvolta il ruolo di mandanti per le categorie di loro pertinenza, talvolta saranno associate come imprese cooptate nel caso in cui non posseggano nessuna delle categorie richieste per la partecipazione al lotto.

RISPOSTA

Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/ConSORZI, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate / consorziate / raggruppande / consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni LOTTO delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

Nell’ambito del raggruppamento, come stabilisce l’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2020: “(...) i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo (...), possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.

In linea con quanto sostenuto dall’ANAC e dalla giurisprudenza prevalente, il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente, non assume quote di partecipazione all’appalto, non riveste la posizione di offerente (prima) e (contraente) dopo, non presta garanzie e non può né subappaltare né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori. Il concorrente dovrà dichiarare il ricorso all’istituto giuridico della cooptazione

Il soggetto cooptato è tenuto a presentare il modello DGUE compilato nelle parti di propria competenza. Inoltre, dovrà presentare copia, della propria attestazione SOA in corso di validità da cui è possibile ricavare la qualificazione corrispondente alla propria quota di lavori da eseguire.

Infine, per quanto concerne la generazione del PASSOE, si rinvia a quanto prescritto dalle FAQ AVCpass (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>), sezione FAQ per AVCpass Operatore Economico N. 15

QUESITO N° 3

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, vista la ristrettezza dei tempi considerando il periodo di festività e le relative chiusure programmate da tempo delle aziende per le festività natalizie, al fine di consentire la preparazione dell'offerta, chiediamo cortesemente una proroga di gg. 30 (diconsi giorni trenta) del termine di presentazione.

RISPOSTA

Visti gli obblighi temporali stringenti di garantire l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto del cronoprogramma, delle milestone e target del PNRR e secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non si ritiene di accogliere la richiesta di differimento dei termini di presentazione delle offerte, tenuto altresì, conto che i termini indicati sono congrui con quanto prescritto dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Ing. Giuseppe Di Gregorio

